



Bruxelles, 18.11.2019
COM(2019) 596 final

2019/0264 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della designazione deve essere cambiato, è opportuno assegnare nuovi codici TARIC o risulta necessario aumentare il volume contingenziale iniziale, anche retroattivamente. È opportuno sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi¹. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome².

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

¹ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

² http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate: i dazi doganali non percepiti ammontano a circa 16,5 milioni di EUR l'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 13,2 milioni di EUR l'anno (pari all'80 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi¹. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine da 09.2586 a 09.2593 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
- (3) Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 e 09.2872 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione.
- (4) Inoltre, nel caso del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2738, è opportuno sostituire il riferimento al termine "stagno" nella designazione del prodotto con il termine "zinco". Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599, è opportuno prorogare il periodo contingente da sei mesi a un anno.
- (5) Poiché l'ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente.
- (6) I prodotti compresi nel contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2740 sono classificabili sotto il codice TARIC 2309 90 31 87 e non sotto il codice TARIC 2309 90 96 97. Pertanto è opportuno modificare l'indicazione del codice NC e della sottovoce TARIC pertinenti per tali prodotti.

¹ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

- (7) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 e 09.2932, è opportuno che essi siano chiusi.
- (8) Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2828, è nell'interesse dell'Unione applicare il contingente solo nei mesi in cui la domanda è più elevata per i prodotti in questione (ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre) e ridurre del 50 % il volume.
- (9) Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2722 è stato applicato contemporaneamente a una sospensione dei dazi a norma del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio² tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019. Poiché la sospensione cesserà a decorrere dal 1° gennaio 2020, è nell'interesse dell'Unione aumentare il volume del contingente.
- (10) Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1), 2-metilnilina (CAS RN 95-53-4) e 4,4'-metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sono incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell'allegato XIV del suddetto regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti saranno progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovamente aperti si applicheranno per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino soltanto per i primi 6 mesi del 2020 e che i volumi contingenziali pertinenti siano ridotti proporzionalmente. È opportuno che il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2590 sia aperto solo per i primi 6 mesi del 2020.
- (11) L'esaurimento anticipato del contingente recante il numero d'ordine 09.2872 ha evidenziato il fatto che la domanda di questo prodotto è molto elevata e che la capacità di produzione dell'Unione è insufficiente per farvi fronte. Per rafforzare la capacità concorrenziale delle imprese dell'Unione è opportuno aumentare il volume del contingente, con effetto retroattivo, per coprire il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
- (12) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (13) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi⁴, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2872, dal 1° gennaio 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

² Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁴ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1. nell'allegato, la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2872 è sostituita dalla seguente:

"09.2872		ex 2833 29 80	40	Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio	1.1.- 31.12.	200 tonnellate	0 %";
----------	--	---------------	----	--	-----------------	-------------------	-------

2. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

capitolo 1 2 e articolo 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom;

importo iscritto a bilancio per l'esercizio 2020 (22 156 900 000 EUR)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ¹	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: 2020]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2020	-13,2

L'allegato contiene otto nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2020, ammontano a 20 173 225 EUR all'anno².

A fronte del ripristino dei dazi doganali, otto prodotti sono stati soppressi dall'allegato del presente regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 3 709 895 EUR all'anno per la riscossione dei dazi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 20 173 225 EUR – 3 709 895 EUR = 16 463 330 EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,8 = 13 170 664 EUR all'anno (importo netto).

¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

² I volumi contingentali proposti sono stati calcolati in base al fabbisogno dell'UE a 28 e saranno rapidamente adattati, se del caso, dopo l'uscita del Regno Unito.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.